

Note all'art. 12:

— Per l'articolo 7 del citato decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 14:

— Si riporta l'articolo 17 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:

«Art. 17 (*Oneri finanziari*). — 1. All'onere derivante dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in euro 5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalità organizzata".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di euro 2.065.827,60 (lire 4.000 milioni) sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso".

4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima. A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica.»

— Si riporta il comma 766 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), pubblicata nella *G.U.* 31 dicembre 2024, n. 305, S.O.:

«766. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo

27-bis delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa.»

— Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella *G.U.* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *G.U.* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-ter. (*Omissis*).»

26G00147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 2026.

Disposizioni concernenti l'elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extra vergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007», come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e, in particolare, gli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri

devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge



24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, ai sensi del quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva», e, in particolare, l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata dalla Corte dei conti il 13 febbraio 2025, al n. 170, recante «Gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313» e, in particolare, l'art. 4;

Considerata la necessità di semplificare e di aggiornare le disposizioni che regolano la permanenza di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale 7 ottobre 2021;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto 7 ottobre 2021

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La cancellazione dall'elenco nazionale è disposta dalla regione o dalla provincia autonoma, o dalla C.C.I.A.A. ai sensi del successivo comma 6, su domanda dell'interessato o d'ufficio. La cancellazione d'ufficio è disposta nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini ovvero nel caso in cui l'iscritto non produca alla competente regione, provincia autonoma o C.C.I.A.A., entro il 30 novembre del quinto anno successivo all'iscrizione o all'ultimo rinnovo d'iscrizione, documentazione idonea a dimostrare l'attività svolta. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, la regione o la provincia autonoma comunica l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco e l'interessato ha la possibilità di produrre, entro il termine di dieci giorni, documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza di gravi inadempienze e/o l'attività effettivamente svolta. Per documentazione idonea si intende attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno cinque giornate di assaggio, tenute nel quinquennio successivo all'anno d'iscrizione o all'anno del precedente rinnovo d'iscrizione, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione»;

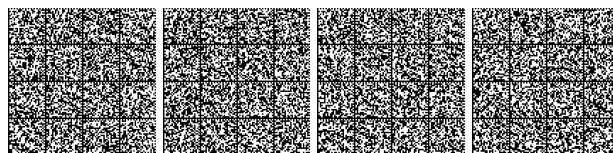
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco in forma aggregata dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva, vergini ed extra vergini aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente è comunicato da ogni regione o provincia autonoma al Ministero-PQA. Il Ministero provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale entro il 31 marzo di ogni anno»;

c) il comma 10 è abrogato.

Art. 2.

Istanza di reiscrizione

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tecnici e gli esperti già iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto 7 ottobre 2021, per i quali, prima della predetta pubblicazione, è stata disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 4, comma 10, dello stesso decreto, possono presentare alla competente regione, provincia autonoma o C.C.I.A.A., istanza motivata di reiscrizione nel predetto elenco.



2. All'esito dell'istruttoria condotta nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 1 priva di effetti la cancellazione, determina il reinserimento dell'interessato nell'elenco con effetto dalla prima iscrizione ed è comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per i tecnici ed esperti iscritti in elenco antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il primo quinquennio di cui all'art. 4, comma 5, del decreto 7 ottobre 2021, decorre dalla data della predetta pubblicazione.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e acquista efficacia dal giorno della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 970

26A03677

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 giugno 2026.

Modifica del decreto 12 marzo 1996 recante: «Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna di Vinadio" di Vinadio (Cuneo)».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI CORRETTI STILI DI VITA
E DEI RAPPORTI CON L'ECOSISTEMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022,

n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», registrato dalla Corte dei conti al n. 3036 del 3 dicembre 2024 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2025 registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno 2025 al n. 677 con il quale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è stato conferito al dott. Alessio Nardini, l'incarico di direttore della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto direttoriale n. 2935 del 12 marzo 1996, «Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna di Vinadio" di Vinadio (Cuneo)»;

Preso atto con nota prot. DGPREV n. 0026419-P-09/06/2010 della modifica comunicata il 10 giugno 2010 da parte della società Acqua Sant'Anna S.p.a. del nome della sorgente dell'acqua minerale, originariamente denominata «Ponte Migliorero», in «Sant'Anna di Vinadio»;

Esaminata la documentazione pervenuta in data 14 aprile 2026, prot.0004309 con la quale la società Acqua Sant'Anna S.p.a., con sede legale e stabilimento in via Commendatore Giuseppe Bertone, 1 - Frazione Riviera - 12010 Vinadio (Cuneo), ha chiesto di poter variare la denominazione da «Sant'Anna di Vinadio» a «Vinadio» dell'acqua minerale naturale e della relativa sorgente, sgorgante all'interno della concessione mineraria Bessmorello sita nel Comune di Vinadio (Cuneo);

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto direttoriale n. 2935 del 12 marzo 1996 «Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna di Vinadio", di Vinadio (Cuneo)» per riportare il cambio di denominazione nonché aggiornare i riferimenti normativi al decreto legislativo n. 176/2011 nel frattempo intervenuto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale n. 2935 del 12 marzo 1996 recante «Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sant'Anna di Vinadio" di Vinadio (Cuneo)» è modificato come segue:

a) l'art. 1 è così sostituito: «È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi del decreto legislativo n. 176/2011 dell'acqua minerale naturale denomina-





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 2 5 *

€ 1,00

